

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Corrado BORRUSO	Consigliere
Giovanni DI PIETRO	Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012

VISTE le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

VISTA la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

- le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali"
- lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i rappresentanti dell'ente;

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che "Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e –per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013 consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Catania ha trasmesso a questa Sezione, in data 16 dicembre 2013, prot. n. 10376 il questionario relativo al primo semestre e in data 28 marzo 2014, prot. n. 2883 il questionario relativo al secondo semestre 2013;

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

Considerato che

La relazione semestrale del sindaco del comune di Catania, redatta ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché l'indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati.

Ha inoltre fornito gli elementi chiesti dalle due sezioni dello "schema-tipo" di relazione predisposto da questa Sezione in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, ed all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'ente.

Dall'esame della suddetta relazione e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ad entrambi i suddetti ambiti del controllo, come di seguito riportate:

A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)

1.A. Programmazione

- 1.La mancata verifica in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di copertura dei costi, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti
- 2.La mancata verifica della coerenza del programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche al fine del rispetto del patto di stabilità.

In data 28 marzo 2013 l'ente ha trasmesso alla Sezione (nota acclarata al n. 2883 del prot. della Sezione) il referto relativo al II semestre 2013 a firma del Sindaco, corredato di parere favorevole da parte dell'organo di revisione.

Dalla suddetta relazione sono emerse, allo stato degli atti, le seguenti criticità:

B. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)

1.A. Programmazione

- 1.La mancata approvazione del Piano generale di sviluppo e del Peg;
- 2.La mancata individuazione, in sede di relazione previsionale e programmatica, degli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;

3. La mancata strutturazione dell'organizzazione dei singoli servizi sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione;
4. La mancata adozione delle misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata;
5. La mancata programmazione degli interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie.

1.B. Gestione

1.B.1. Entrate

1. L'Inidoneità del grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti) a garantire gli equilibri di cassa anche avendo riguardo all'andamento storico;
2. La mancata riscossione nel semestre di entrate straordinarie;
3. La concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe;

1.B.2. SPESE

1. La percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (l'8%);
2. La mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta;
3. La mancata approvazione del regolamento sulle partecipate e il mancato rispetto da parte delle società affidatarie in house delle prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di reclutamento di personale;
4. La mancata adozione della delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221;
5. In merito al programma annuale dei lavori pubblici, l'esigua percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati) (2,89% nel 2012) con un peggioramento rispetto al biennio precedente (19,8% nel 2010 e 11,04% nel 2011);
6. La mancata effettuazione della stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività;
7. L'utilizzo da parte dell'Ente della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell'art. 400 e 401, della legge di stabilità per il 2013, L. n. 228/2012;

8. In merito ai contenziosi, la presenza di giudizi (558), in misura superiore rispetto al primo semestre (496), che hanno comportato oneri a carico dell'ente nonché l'assenza di accantonamenti per spese relative a contenziosi

1.C. Trasparenza

1. La mancata adozione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni

1. La mancata costituzione di un "sistema di controlli interni nonché la parziale attuazione al regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell'art. sensi 147 c. 4 del TUEL;
2. La mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica;
3. La mancata introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

2.B. Controllo strategico

1. La mancata istituzione di un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;
2. La mancata effettuazione della valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando sia la congruenza che gli scostamenti;
3. L'assenza di un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione;
4. La mancata adozione di sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda;
5. La mancata messa a punto di un sistema di controllo, ex ante ed ex post, teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie;

2.C. Controllo di gestione

1. La non chiara individuazione della tipologia di indicatori per misurare gli obiettivi, così come previsto dal comma 3bis dell'art. 169 TUEL;
2. La mancata elaborazione delle metodologie per l'analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi;

3. La mancata valutazione della congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani;
4. La mancata rilevazione della coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG;
5. La mancata traduzione nel PEG delle strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a verificarne lo stato di attuazione;
6. La mancata effettuazione della valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche dei flussi di cassa e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità;
7. L'articolazione degli obiettivi del PEG non per centri di costo ma soltanto per centri di responsabilità;
8. La mancata rilevazione della coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel Peg;
9. La mancata utilizzazione dei rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della performance del personale.

2.D. Altre forme di controllo: Organismi partecipati

1. La mancata regolamentazione e/o predisposizione di una struttura di controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012
2. La mancata attuazione dell'art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL, in merito:
 - alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio consolidato;
 - alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente;
3. la mancata effettuazione di un monitoraggio sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle partecipate, sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente e sulla qualità dei servizi erogati;
4. La mancata verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni;
5. La mancata adozione di metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente;

EQUILIBRI FINANZIARI

1. La mancata modifica del regolamento di contabilità tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL;
2. La mancata effettuazione della valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente;

3. La presenza di procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL) che allo stato risultano carenti di idoneo stanziamento;
4. Il mancato riscontro in merito alla capienza delle disponibilità di cassa, alla data di riferimento della relazione rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti.

2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile

1. La mancata introduzione di apposite procedure per l'acquisizione dei dati;
2. La significativa riduzione rispetto al I semestre, del numero di atti sottoposti a verifica (da 60 a 29) e la presenza di un numero limitato di atti sanati, pari a circa il 16%, rispetto al numero complessivo di irregolarità riscontrate;
3. La mancata ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità dei dirigenti;
4. La mancata effettuazione nel semestre di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti.

1.A PROGRAMMAZIONE:

Si deve rilevare che l'ente non si è dotato di un piano generale di sviluppo, come prescritto dall'articolo 165, comma 7 del Tuel e dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2006, non avendo così a disposizione un utile ed indispensabile strumento di coordinamento per favorire una programmazione in grado di permettere la realizzazione degli indirizzi strategici perseguiti dall'ente ed inoltre non ha formalizzato un modello di programmazione e controllo integrato.

L'ente risulta inoltre non avere individuato precisi obiettivi gestionali per gli organismi partecipati, in relazione a specifici standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo come previsto dall'articolo 147 quater del Tuel.

L'organizzazione dei servizi non risulta effettuata in considerazione delle esigenze della popolazione e non risultano effettuati interventi per adeguare l'ordinamento dell'ente ai principi della libera iniziativa economico privata.

Risulta inoltre carente la predisposizione di interventi in grado di favorire il miglioramento del grado di riscossione delle entrate proprie.

L'ente, nelle deduzioni trasmesse, ha confermato la mancata adozione del piano generale e di sviluppo e la mancata definizione del sistema dei controlli sulle società partecipate.

Si è anche precisato che il processo di adeguamento dei servizi alle esigenze della popolazione risulta particolarmente complesso mentre, con riferimento alle iniziative volte a favorire la concorrenza, sono stati indicati gli interventi attuati negli ultimi anni.

Infine, con riguardo al grado di riscossione delle entrate, l'ente ha riferito sulle misure già adottate per migliorare il livello della riscossione già intraprese dalla precedente amministrazione.

1.B. GESTIONE:

In materia di entrate l'ente giustifica il basso grado di riscossione dei tributi, in raffronto ai dati contenuti nei documenti previsionali, in considerazione del ritardo che si realizza per la riscossione delle principali entrate (Ici,Imu e Tares), relativamente alle ultime rate dell'anno solare, e così motiva anche lo squilibrio che si viene a realizzare in rapporto alle previsioni originariamente elaborate.

Deve inoltre riscontrarsi che l'ente non ha proceduto alla riscossione di entrate straordinarie e che risulta la concessione di beni a titolo di comodato gratuito o comunque in assenza di tariffe o canoni.

Al riguardo l'ente precisa che la concessione di beni in comodato gratuito viene effettuata a favore di associazioni di volontariato o cooperative sociali in relazione alle finalità e agli scopi dalle stesse perseguite.

In riferimento alle spese si deve innanzitutto rilevare che non si è proceduto ad operare la necessaria valutazione di convenienza economica, rispetto alla gestione dei servizi esternalizzati, in rapporto alla possibile gestione diretta degli stessi, con il conseguimento di un eventuale risparmio a vantaggio dell'ente.

Deve inoltre rilevarsi la presenza di una percentuale assai esigua di procedure di acquisto di beni e servizi effettuate con il ricorso alle centrali di committenza e, con riferimento alle società partecipate, la mancata adozione del regolamento sulle partecipate ed il mancato rispetto, da parte delle società affidatarie in house, delle prescrizioni imposte in materia di reclutamento del personale dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011.

Risulta inoltre la mancata adozione della delibera prevista dall'articolo 34 del decreto legge n. 179 del 2012 in relazione alle società deputate alla gestione dei servizi pubblici locali.

Si è inoltre riscontrato un basso grado di realizzazione delle opere inserite nel piano triennale presentato dal Comune, avuto riguardo ai dati riferiti ai pagamenti nell'ultimo triennio considerato, con un evidente peggioramento proprio nell'ultimo anno preso in considerazione (2012).

Tale circostanza, confermata nella memoria, viene comunque giustificata in considerazione dei ritardi dei trasferimenti da parte degli enti finanziatori anche se l'ente assicura che già negli esercizi 2013 e 2014 verrà accertato il miglioramento dei relativi risultati.

Un'ulteriore criticità evidenziata, confermata dallo stesso comune, è correlata alla presenza di un elevato numero di giudizi, in rapporto a quelli effettivamente promossi nei confronti dell'ente, che comportano oneri a carico delle casse comunali.

In particolare viene attestata la presenza di 558 giudizi, su un totale di 827, solo riferiti al secondo semestre dell'anno 2013, comportanti oneri per l'ente.

Infine si deve riscontrare l'assenza di una stima del contenzioso esistente con il conseguente pregiudizio che può scaturire per effetto della predetta inerzia a svantaggio dell'ente.

Un atteggiamento prudentiale renderebbe opportuno per l'ente monitorare costantemente il contenzioso esistente valutando la situazione di ciascun giudizio (stato, natura, valore) e la conseguente adozione, ove necessario, delle più opportune cautele al fine di evitare pregiudizi per gli equilibri di bilancio.

L'ente nella memoria trasmessa deduce la presenza di un contenzioso che potrebbe generare oneri per circa 100 milioni di euro ma tale stima non risulta ben dettagliata al fine di poterne apprezzare l'attendibilità ed inoltre viene comunque confermata l'assenza di accantonamenti al fine di salvaguardare l'ente da possibili pregiudizi.

In riferimento all'utilizzo, da parte dell'ente, della facoltà di proroga dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, la memoria trasmessa giustifica la predetta proroga richiamando le norme della legge regionale n. 9 del 2013 e le successive norme contenute nella legge regionale n. 14 del 2013.

TRASPARENZA

L'ente comunica di avere ottemperato di fatto alle prescrizioni normative, pur non avendo adottato i regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

In primo luogo deve osservarsi che risulta la mancata adozione di un sistema di contabilità analitica come anche la mancata introduzione di un sistema di contabilità economico – patrimoniale, come confermato dall'ente che ne assicura l'avvio, in forma sperimentale, dal 2014.

Le deduzioni fornite confermano altresì la parziale attuazione della previsione normativa volta all'introduzione del regolamento sui controlli interni.

In riferimento al controllo strategico deve rilevarsi che tale forma di controllo non risulta ancora operativa e che l'ente sta procedendo, comunque tardivamente, a predisporre gli interventi necessari per la definizione di tutti gli adempimenti indispensabili per la strutturazione di tale forma di controllo.

La mancata definizione del sistema del controllo strategico comporta una mancata valutazione dello stato di attuazione dei programmi e la mancanza di un idoneo sistema di monitoraggio sull'attuazione delle previsioni elaborate.

Non appaiono pertanto neanche definite idonee valutazioni sulla qualità dei servizi erogati né sul grado di soddisfazione degli utenti.

Inoltre non risultano sussistenti forme di controllo volte a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti né tra la gestione e la allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

In riferimento al controllo di gestione deve osservarsi che tale tipo di controllo deve attuarsi in modo formalizzato valutando, per ciascun centro di costo, i valori raggiunti secondo i parametri temporali e spaziali predefinendo un idoneo sistema di indicatori volti a misurare gli obiettivi.

Si deve inoltre riscontrare la mancata elaborazione delle metodologie per l'analisi degli scostamenti e per la correzione degli stessi oltre che la mancata valutazione della congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani.

Si deve inoltre riscontrare la mancata rilevazione della coerenza tra le dotazioni finanziarie, strumentali e umane e gli obiettivi del PEG e la mancata traduzione nel PEG delle strategie in obiettivi attraverso indicatori di risultato idonei a permettere la verifica dell'attuazione.

Non risulta effettuata la valutazione sulla fattibilità dei programmi, anche in relazione ai flussi di cassa e agli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità, e l'articolazione degli obiettivi del PEG non avviene per centri di costo.

Inoltre i referti sul controllo di gestione non risultano utilizzati per la valutazione della performance del personale.

Le predette criticità sono motivate nella memoria dell'ente in ragione dell'implementazione di tale forma di controllo e ai limiti, relativi all'esercizio preso in considerazione, conseguenti alla mancata approvazione del bilancio alla data di stesura del referto in esame.

Con riguardo al controllo sugli organismi partecipati deve rilevarsi la mancata attuazione dell'articolo 147, comma 2 lettera d) e 147 quater del Tuel in quanto l'ente non risulta avere regolamentato un'apposita struttura per il controllo sulle società partecipate né specifiche misure per la redazione del bilancio consolidato, la verifica di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei predetti organismi.

Inoltre non risulta la presenza di un sistema per il monitoraggio sul piano contabile, gestionale ed organizzativo delle partecipate né sugli eventuali effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio dell'ente così come non risultano sussistenti interventi per la misurazione del livello di qualità dei servizi né sul grado di soddisfazione degli utenti.

La memoria dell'ente, pur riferendo alcune iniziative assunte, sostanzialmente conferma le criticità come precedentemente riassunte.

Si deve inoltre osservare che il controllo sugli equilibri finanziari risulta già vincolante per tutti gli enti ed inoltre lo stesso si pone quale diretta espressione della norma costituzionale (art. 81), che assume un rilievo fondamentale per assicurare i necessari equilibri di bilancio e rispettare i vincoli indisponibili in materia di finanza pubblica, che costituiscono espressione degli indirizzi espressi in sede sovranazionale.

Al riguardo l'ente conferma di non avere ancora adeguato il regolamento di contabilità a tale nuova forma di controllo.

La mancata valutazione degli effetti discendenti dai risultati di gestione delle partecipate sul bilancio dell'ente si giustifica, secondo quanto riferito dall'ente, per la contingente situazione dell'anno 2013.

Infine deve osservarsi che risultano confermate le difficoltà dell'ente di riuscire a reperire le necessarie coperture finanziarie per i debiti fuori bilancio così che si prevede di assicurare la copertura di alcuni di essi nel bilancio 2014.

In riferimento infine al controllo di regolarità amministrativa e contabile deve registrarsi la mancata introduzione di regole volte a introdurre apposite procedure per l'acquisizione dei dati, il basso numero di atti sottoposti a verifica, come peraltro confermato nella memoria dell'ente, rispetto ai quali non viene chiarita l'effettiva regolarizzazione dei rilievi emersi.

La ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità dei dirigenti risulta realizzata solo con una deliberazione intervenuta nel mese di maggio dell'anno 2014 mentre, con riguardo alle attività di ispezione e di indagine, l'ente ha dedotto le attività compiute senza però specificare il periodo di riferimento.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Catania;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti organi del Comune di Catania.

Così deliberato in Palermo nell'adunanza del giorno 9 luglio 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE
Giovanni Di Pietro

IL PRESIDENTE
Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 20 ottobre 2014

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Vita Alamia)